

Chiarimenti in ordine alle procedure gestionali e tecniche del bando approvato con DGR 773/2015

Con il presente documento si intendono chiarire i principi contenuti nel bando approvato con DGR 773/2015 declinando le corrette procedure gestionali e tecniche al fine di ottemperare correttamente a quanto richiesto.

Questi chiarimenti costituiscono pertanto l'interpretazione autentica di quanto indicato nel bando approvato con DGR 773/2015.

- **Assunzione di nuovo personale** (tali chiarimenti valgono sia per le assunzioni facoltative che per quelle obbligatorie e sia per “ricercatori” che “occupati” riferiti all'incremento occupazionale se non diversamente indicato).

L'assunzione si intende riferita a ULA cioè al numero di persone che, durante tutto l'anno in questione, hanno lavorato nell'impresa a tempo pieno. Pertanto se si dovesse ricorrere ad assunzioni a tempo parziale queste, sommate, dovranno corrispondere al numero di assunzioni richieste (ad es. se si debbono assumere due ricercatori o si assumono 2 persone con contratto a tempo pieno o 4 con contratto part-time al 50% del tempo);

Stabilizzazione: fa riferimento a trasformazioni di contratti a tempo determinato o contratti atipici preesistenti in contratti a tempo indeterminato. Si chiarisce che il contratto di apprendistato se preesistente alla presentazione della domanda non conta come stabilizzazione.

Contratto di apprendistato: non sarà considerato valido per i ricercatori in quanto è un contratto tipico di forme di inquadramento non idonee alla figura del ricercatore. Per queste figure (ricercatori) può però essere considerato valido l'Alto Apprendistato. Per gli “occupati” relativi all'incremento occupazionale invece può essere considerato valido come contratto d'ingresso ma per essere considerato valido ai fini del conteggio finale si dovrà dar luogo alla sua trasformazione definitiva a tempo indeterminato prima del termine del progetto.

Le “nuove” assunzioni (pertanto non le stabilizzazioni) debbono configurarsi come “aggiuntive” rispetto al personale dell'azienda, quindi sono escluse forme di trasferimento da sedi diverse, tra imprese dello stesso gruppo, o determinate da trasformazioni varie (fusioni, scissioni, acquisizioni) che la stessa azienda o il gruppo di appartenenza possa dar luogo.

Dimissioni/licenziamento: il bando prevede che il ricercatore dovrà essere sostituito nella medesima posizione entro 6 mesi dalle dimissioni/licenziamento; con medesima posizione si intende almeno lo stesso inquadramento contrattuale non anche l'identico ruolo ricoperto nel progetto o nell'azienda.

Esperienza almeno decennale nel campo della ricerca: per soddisfare tale requisito ed essere quindi considerato personale adibito ad attività di ricerca (voce di spesa 2) l'azienda dovrà dimostrare un percorso formativo adeguato ed esperienze relative ad attività di ricerca, non sarà ritenuto sufficiente dichiarare una generica “esperienza in azienda”.

- **Spese per prototipi**: si intende la realizzazione fisica di un prototipo (un impianto). Il bando indica chiaramente “componenti, semilavorati e loro lavorazioni”. Ci si vuol riferire a quelle parti acquisite esternamente del prototipo fisico che l'azienda intende produrre come risultato della ricerca. Dovranno essere parti che il

beneficiario si limiterà ad assemblare e che formeranno il prototipo finale. La componentistica minuta è chiaramente esclusa ma il bando prevede di escludere anche tutte quelle parti che seppur non rientrano nella definizione di “minuteria” comunque il costo unitario del pezzo è inferiore a 100€. Riferendosi, tale voce di costo, solo a elementi che costituiranno fisicamente il prototipo, ogni costo riferito a materiale vario utilizzato per prove del prototipo non rientra in questa voce.

Si chiarisce anche che il prototipo, qualora riferito ad una linea produttiva o a parti di essa, è finanziabile solo se prodotto in scala e non direttamente utilizzabile. Ricordiamo infatti che è proibito dai regolamenti UE il finanziamento di elementi industrializzati.

- **Spese generali**: questa voce non necessita di essere rendicontata. Viene calcolata forfettariamente e serve a coprire tutti quei costi utili al progetto ma che non sono ricompresi nelle voci descritte nel bando dalla voce 1 alla 6 compresa. Ad es. spese per materie prime, materiale vario di prova, materiale di consumo, minuteria metallica ed elettrica e comunque spese generali solo indirettamente riconducibili al progetto.
- **Sono escluse le spese riferite al legale rappresentante, e a qualunque altro soggetto facente parte degli organi societari, e al coniuge o parenti entro il terzo grado dei soggetti richiamati. Sono unicamente ammesse le prestazioni lavorative rese da soci con contratto di lavoro dipendente e senza cariche sociali, ferme restando le esclusioni precedenti**: esclusi categoricamente pertanto i soggetti definiti nella prima parte del testo, con la seconda parte si fa riferimento ad altri soggetti lavoratori che possono essere in possesso di quote o azioni dell'azienda nella quale lavorano ma che non svolgono alcun ruolo nella direzione della stessa.
- **Par. 11) del bando, pag. 15**: per mero errore materiale laddove si è scritto “Per la determinazione del contributo da erogare in occasione di ogni rendicontazione, si provvederà a ricondurre il totale delle spese ammesse alle percentuali massime previste al par. 5 per le voci di spesa 2, 3, 5 e 6. “ si deve leggere “per le voci di spesa 2, 3, 4 e 6”.